



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.

Oggetto

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - AMMINISTRATORE -
AZIONE DI RESPONSABILITÀ - PRESCRIZIONE.

R.G. N. 00695/2024

Ud. 21/01/2025 - CC

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 00695/2024

promosso da

_____ in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, _____

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

_____ in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati _____

_____ in virtù di procura speciale in atti;

- ricorrenti -

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avv. _____ in
virtù di procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1190/2023 della Corte d'appello di Firenze,
pubblicata il 06/06/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2025 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;





letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, depositato il 13/01/2013, le attuali ricorrenti chiedevano al Tribunale di Arezzo la condanna di [REDACTED] - segretario generale della [REDACTED] associazione sindacale non riconosciuta, affiliata alla [REDACTED] dal 1996 al 30/06/2000, - a rifondere l'importo di € 233.108,24 quale somma indebitamente sottratta all'Associazione, le cui entrate e uscite erano state dal [REDACTED] gestite mediate il ricorso a conti correnti extracontabili, in violazione delle disposizioni della contenute nel d.lgs. n. 460 del 1997 ai fini tributari e delle direttive della [REDACTED] che, con l'entrata in vigore di tali disposizioni, aveva imposto a tutte le organizzazioni aderenti di ufficializzare e rendere trasparente qualsivoglia partita contabile, stabilendo la riconduzione di tutte le entrate ed uscite e dei conti correnti aperti a due soli specifici conti correnti per ogni struttura, espressamente denunciati e rendicontati in bilancio, uno dedicato alle operazioni correnti ed uno (c.d. 'conto canalizzazione') destinato all'accantonamento delle quote delle entrate dovute alle strutture orizzontali e verticali collegate [REDACTED] Regionale, [REDACTED] Nazionale e Strutture locali e nazionali delle singole categorie sindacali).

L'azione veniva proposta dalla [REDACTED] unitamente alla [REDACTED] e alla [REDACTED] perché, in attuazione dei deliberati congressuali della [REDACTED] nazionale, la competenza territoriale e comprensoriale delle [REDACTED] era stata ricondotta in tutto il territorio nazionale alla dimensione provinciale. Conseguentemente, con delibera della Conferenza di organizzazione della [REDACTED] e della [REDACTED] le competenze del territorio





della [redacted] erano state divise
rispettivamente tra la [redacted]

Le ricorrenti deducevano che: nel 2004 venne decisa la messa in liquidazione della [redacted] s.r.l., società partecipata dalla [redacted] e dalla [redacted] che avevano rilevato le quote di tale società, partecipata dalla sola [redacted] durante il tempo in cui il [redacted] era segretario generale dell'associazione non riconosciuta; il liquidatore, [redacted] rilevò un grave dissesto della società, nonché gravi anomalie, errori contabili, gestione dei bilanci al di fuori delle regole civilistiche fiscali; il dissesto economico della società comportò l'impossibilità, per la stessa, di restituire ai soci il capitale sociale a suo tempo versato e anche di onorare un prestito infruttifero di € 200.000,00, che la [redacted] aveva concesso alla società nel settembre 2002; in conseguenza di quanto sopra, i soci della [redacted] s.r.l. chiesero al liquidatore di effettuare un incrocio dei Bilanci della società e della [redacted] per tutti gli esercizi, per verificare se ci fosse traccia di versamenti e passaggi di denaro tra la società e la [redacted] il liquidatore rilevò che non era possibile effettuare nessun incrocio per le annualità antecedenti il 1998, perché tutte le scritture contabili e tutti i bilanci risultavano distrutti da chi, all'epoca, dirigeva ed amministrava la [redacted] a questo punto, il liquidatore, esaminando la contabilità della [redacted] evidenziò la notevole originaria consistenza patrimoniale della medesima e come nel corso degli ultimi anni la stessa avesse subito rilevanti perdite; in data 06/11/2004, il liquidatore consegnò una relazione integrativa, a seguito del rinvenimento casuale, in data 14/10/2004, di una cartellina, da parte di [redacted] (già dipendente della [redacted] s.r.l.), dalla quale emergeva l'esistenza di numerosi conti correnti





totalmente extra contabili gestiti (in epoca di vigenza del d.lgs. n. 460 del 1997) su diverse banche; il liquidatore allegò anche un'analisi effettuata da uno studio contabile sulla gestione titoli, presso una banca, della [REDACTED] [REDACTED] dal 1994 al 1999, che aveva potuto fare grazie al rinvenimento di tali documenti; scoprì, infine, l'esistenza di contratti di gestione del patrimonio mobiliare appoggiato sui conti correnti extra contabili, alcuni dei quali sottoscritti, oltre che da [REDACTED] anche dalla di lui moglie [REDACTED] che all'epoca teneva la contabilità della [REDACTED] la quale aveva sottoscritto, insieme al [REDACTED] una variazione contrattuale per la gestione del patrimonio mobiliare.

Da tali nuove scoperte le ricorrenti deducevano che il [REDACTED] durante la sua gestione, era venuto meno all'ordine di ricondurre a trasparenza tutta la contabilità della [REDACTED] [REDACTED] continuando a gestire partite extracontabili in violazione di ogni disposizione legale e statutaria, aggiungendo che la relazione finale del liquidatore [REDACTED] datata 26/09/2005, aveva messo in evidenza le pesanti differenze contabili tra entrate ed uscite in tutti i conti extracontabili sottolineando come, per quanto riguardava le differenze in uscita, mancasse qualsiasi giustificativo di spesa.

Si costituiva il [REDACTED] eccependo la carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] e della [REDACTED] l'intervenuta prescrizione del vantato credito (sul presupposto che le ricorrenti avessero esperito l'azione di risarcimento del danno da fatto illecito). Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, negando di avere sottratto somme dalle casse sociali e deducendo che i dati contabili erano stati falsati, non dalle sue manovre sui capitali gestiti, ma da un diffuso sistema di pagamenti in nero da sempre utilizzato dalla [REDACTED] [REDACTED] così che le somme di cui non v'era traccia erano pur sempre state





usate per gli scopi dell'associazione. Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti alla propria reputazione professionale, da quantificarsi equitativamente e da destinare a una associazione di familiari delle vittime sul lavoro.

Il Giudice di primo grado, mutato il rito da sommario a ordinario, espletava CTU contabile e, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione e di prescrizione, condannava [REDACTED] a pagare alle ricorrenti, a titolo di responsabilità contrattuale per il risarcimento dei danni cagionati durante l'amministrazione della [REDACTED] la somma di € 165.328,39, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alle spese di giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale del [REDACTED]

Quest'ultimo proponeva appello, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione e di prescrizione, contestando ogni sua responsabilità, l'errata la decisione circa le istanze istruttorie, la quantificazione del danno ed il rigetto della domanda riconvenzionale.

Si costituivano le attuali ricorrenti eccependo l'inammissibilità delle censure circa la legittimazione attiva, l'infondatezza delle censure sulla prescrizione e sulla responsabilità del [REDACTED] e svolgendo altresì appello incidentale, ritenendo che il Giudice avesse erroneamente 'duplicato' una voce di giustificativo di spesa.

Con la sentenza n. 1190/2023, la Corte d'appello di Firenze, respinta la riproposta eccezione di difetto di legittimazione attiva, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato e, in accoglimento parziale dell'appello principale, respingeva la domanda di condanna avanzata nei confronti del [REDACTED] compensando le spese dei due gradi di giudizio e ponendo quelle di CTU per un mezzo a carico di ciascuna parte processuale.

In particolare, la Corte d'appello rilevava che l'art. 2935 c.c. pone, quale *dies a quo* per il calcolo della prescrizione, il giorno in cui il diritto può





essere fatto valere, sicché, nella specie, tenuto conto che il danno era causato da ammanchi contestati, attesa la sospensione della prescrizione nel corso del mandato (in applicazione dell'art. 2941, n. 7, c.c.), si doveva tenere conto della data di cessazione dell'incarico di segretario generale (giugno 2000).

Secondo la Corte d'appello, far decorrere la prescrizione dal momento di conoscenza "con sufficiente certezza" delle cause del danno, come ritenuto dal Tribunale, che aveva ancorato il decorso della prescrizione al deposito della relazione del dott. [REDACTED] significava rimettere al mero arbitrio del creditore l'individuazione del termine iniziale di prescrizione.

Secondo la Corte d'appello, non era pertinente la giurisprudenza che interpretava in tale senso l'art. 2935 c.c., maturata con riferimento ad ipotesi in cui occorreva valutare la decadenza per la denuncia dei vizi in materia di appalto, ove rilevava la consapevolezza delle cause del danno e della sua riferibilità all'appaltatore, ancorata generalmente al compimento di una perizia di parte (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7449 del 09/08/1997; Cass., Sez. 2, Sentenza m. 3040 del 16/02/2015); mentre doveva richiamarsi l'indirizzo espresso dalla S.C. in tema di vizi della cosa venduta, ove si era dato rilievo al momento della consegna della cosa (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 996 del 14/01/2022), poiché ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che deriva da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018).

In ogni caso, per la Corte d'appello, il richiamo alla percepibilità esterna del danno e delle sue cause non poteva giustificare l'inerzia del creditore nel suo accertamento, sicché, nella specie, si doveva considerare che dal 2000 la [REDACTED] poteva valutare l'attività svolta dal





segretario generale cessato dall'incarico, e sostituito da altra figura che esercitava la medesima funzione, avendo i medesimi compiti di regolare gestione e controllo sui conti dell'ente. Non si giustificava, pertanto, un ritardo di 4/5 anni nello svolgimento del controllo, né appariva invocabile il fatto che ciò si fosse verificato al momento della liquidazione della [REDACTED]

[REDACTED] s.r.l., *«non comprendendosi e non essendo in effetti neppure dedotto per quale ragione lo stato di dissesto potesse emergere solo in tale momento e non al mutamento della persona di riferimento gestorio.»*

La Corte di merito, sul punto, aggiungeva che *«L'occultamento di dati e la presenza di conti correnti extra contabili che viene addotto come motivo di ritardo nella conoscenza dei fatti (cause del danno e danno) non necessitava e presupponeva comunque la fase liquidatoria per essere portata alla luce (le prove cui si fa riferimento nella motivazione in sede di costituzione non sono reiterate nelle conclusioni)»*.

Per la Corte d'appello, al più, poteva invocarsi la giurisprudenza di legittimità, resa sempre in punto di decadenza (delle sanzioni Consob), laddove è stato posto il *dies a quo* del decorso della prescrizione, in ragione della difficoltà della ricostruzione fattuale, al momento del possibile accertamento anche tramite indagini tecniche (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25961 del 02/09/2022), ma pur considerando tale margine temporale aggiuntivo - poiché, per stessa ammissione delle appellate, tra il momento della messa in liquidazione (febbraio 2004) e il momento del deposito finale della relazione (26/09/2005) intercorrevano 19 mesi - era tale il termine massimo da calcolare quale *dies a quo* a partire dalla cessazione dell'incarico il 30 giugno 2000 (quindi marzo 2002) determinandosi comunque il decorso del termine prescrizione.

Avverso tale pronuncia la [REDACTED]





██████████ hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura.

L'intimato si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 18 c.c., 2935 c.c., 1703 c.c., 1708 c.c. e 1713 c.c., per avere la Corte d'appello richiamato la disciplina della responsabilità contrattuale del mandatario, senza tenere conto che solo a seguito del rendiconto il mandante può obiettivamente, ed anche giuridicamente, avere conoscenza di quanto il segretario generale abbia fatto o non fatto, con la conseguenza che la prescrizione non decorre fino a quando il mandatario non adempie all'obbligo l'obbligo di rendiconto e di rimessione di tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Le ricorrenti hanno dedotto, inoltre, che l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto e di restituzione, gravante sul mandatario alla conclusione del mandato, non è un mero fatto materiale, che potrebbe essere annoverato tra quei "meri fatti" che, pur ostacolando la piena consapevolezza, non sono idonei a sospendere il decorso della prescrizione, ma è un fatto giuridico, impeditivo della prescrizione.

Nella specie, secondo le ricorrenti, il credito non poteva ritenersi prescritto, essendo incontestato che, nel caso di specie, il ██████████ non aveva reso il conto del proprio operato né rimesso tutto quanto ricevuto a causa del mandato, dato che aveva occultato buona parte dei dati contabili, gestendo numerosi conti correnti fuori della contabilità, della cui esistenza l'organizzazione sindacale era venuta a conoscenza del tutto casualmente, come riportato nella relazione del 06/11/2004 del dott. ██████████ poi seguita dalla relazione finale del 26/09/2005.





Ad opinione delle menzionate parti, la Corte di appello di Firenze ha errato anche quando, relativamente all'interpretazione dell'art. 2935 c.c., ha ritenuto che valessero regole diverse, ai fini della sospensione del termine di decorrenza della prescrizione, in casi di responsabilità contrattuale o aquiliana, escludendo la rilevanza, anche per la responsabilità contrattuale, del momento in cui si manifesta il danno, quale sua percezione o conoscibilità da parte del danneggiato, poiché, come chiarito dal giudice di legittimità in una pronuncia resa proprio in tema di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12666 del 29/08/2003), nel caso in cui la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, sia quando si verta in tema di risarcimento del danno da fatto illecito che in quello da responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 18 c.c., 2941, n. 8, c.c., 1703 c.c., 1708 c.c. e 1713 c.c., non avendo la Corte d'appello dato alcun rilievo al fatto che l'occultamento dei conti correnti e gli altri documenti relativi alla gestione dei titoli, poi oggetto del supplemento di perizia del dott. [REDACTED] – come anche il non far comparire i dati relativi nella contabilità, ed addirittura il tenerli materialmente nascosti in un cassetto, dove non a caso venivano rinvenuti solo in modo fortuito – connotavano il comportamento del [REDACTED] in termini di "doloso occultamento delle ragioni di debito" derivanti dal danno cagionato con il suo comportamento, con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare anche un'altra causa di sospensione prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c., per il quale il termine





di prescrizione rimane sospeso tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non viene scoperto.

Le ricorrenti hanno, poi, aggiunto che la sospensione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado d'appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in riferimento alla circostanza che l'infedele adempimento del mandato e l'esistenza del danno erano emersi solo con la relazione del 06/11/2004 del liquidatore dott. [REDACTED] (che aveva riferito del ritrovamento degli estratti conto di conti correnti non denunciati in contabilità reperiti del tutto casualmente il 14/10/2004 dalla dipendente [REDACTED], con la relazione del dott. [REDACTED] (che aveva ricostruito l'andamento della gestione di titoli, presso un istituto di credito, da parte del [REDACTED] per conto della [REDACTED] [REDACTED] nel periodo compreso tra il 1994 e il 1999, a seguito del menzionato ritrovamento) e con la relazione finale del liquidatore dott. [REDACTED] del 26/09/2005 (dalla quale erano emerse le pesanti differenze contabili tra entrate ed uscite in tutti i conti extracontabili, queste ultime prive di qualsiasi giustificativo di spesa).

Secondo le ricorrenti, la Corte d'appello non ha tenuto conto che, prima della relazione del 06/11/2004, non era né percepibile né conoscibile la condotta del [REDACTED] stante l'occultamento dei conti, e l'assenza dei dati della loro esistenza, consistenza e movimentazione.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, deve comunque





essere considerata come un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 664 del 12/01/2023).

Ne discende l'applicabilità alle associazioni non riconosciute dell'art. 18 c.c., a mente del quale *«gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato»*.

Il tenore della norma, che fa rinvio all'intera disciplina del mandato, deve essere inteso nei limiti della compatibilità fra tale istituto e le caratteristiche proprie dell'associazione non riconosciuta.

In tale prospettiva, questa Corte ha escluso la compatibilità con l'associazione non riconosciuta delle regole fissate dagli artt. 1712 e 1713 c.c. (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 664 del 12/01/2023).

L'applicabilità della prima norma, infatti, trova ostacolo nella continuità dell'incarico ricoperto dall'amministratore dell'associazione non riconosciuta e nella conseguente conduzione da parte di quest'ultimo di un flusso ininterrotto d'affari.

Il disposto dell'art. 1713 c.c. risulta, invece, incompatibile con la specifica disciplina prevista dall'art. 20 c.c., a mente della quale l'amministratore deve convocare l'assemblea dell'associazione non riconosciuta *«una volta l'anno per l'approvazione del bilancio»*, fornendo in quell'occasione agli associati le informazioni all'uopo necessarie e non - salvo diverse previsioni dello statuto o di delibere assembleari in tal senso - un rendiconto particolareggiato delle singole spese sostenute o incontrate nel periodo di riferimento per lo svolgimento del suo incarico, con i relativi giustificativi di spesa.

Ovviamente, l'approvazione del bilancio resa dall'assemblea non rileva al fine di escludere la responsabilità degli amministratori delle





associazioni non riconosciute. Questa responsabilità, infatti, rimane regolata dall'art 18 c.c., il cui tenore contempla anche le ipotesi di esenzione, tra le quali non è contenuta quella relativa all'approvazione del bilancio. Peraltro, alle medesime conclusioni è possibile giungere anche applicando in materia di associazioni - per analogia, stante l'identità della *ratio* - la regola prevista dall'art. 2434 c.c., secondo cui l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 664 del 12/01/2023).

2.2. Com'è noto, l'articolo 2935 c.c. prevede che *«La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»*. Questa sintetica espressione è stata oggetto di una notevole elaborazione giurisprudenziale, in quanto quel che rileva ai fini dell'esercizio del diritto, per il dettato di questa norma, non è soltanto la durata del termine prescrizionale, bensì anche l'identificazione del "giorno in cui il diritto può essere fatto valere", che aggiunge all'elemento una gestione del temporale, quale suo presupposto, l'elemento della percepibilità ("può essere fatto valere") da parte del soggetto titolare del diritto. E se il criterio della durata del termine prescrizionale, è predeterminato di per sé - salvi naturalmente i fenomeni giuridici della interruzione e della sospensione che su di esso si riverberano -, l'altro, che si pone *a priori*, esige una maggiore specificità di analisi della fattispecie, perché la natura del diritto incide proprio sulla sua percepibilità (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020).

2.3. La riflessione in giurisprudenza sulla "percepibilità esterna della illiceità della condotta" è stata occasionata dalle questioni sorte in tema di risarcimento del danno biologico, in relazione alle quali le Sezioni Unite di questa Corte, nel 2008 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 dell'11/01/2008), hanno riordinato complessivamente la tematica.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l'individuazione del *dies a quo*, ai fini della decorrenza della prescrizione, nel codice civile è affidata "ad





indicazioni piuttosto scarse e molto generiche", per l'illecito contrattuale rinvenibili esclusivamente nell'articolo 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni (per quello aquiliano incide anche l'articolo 2947, comma 1, c.c.), aggiungendo che l'interpretazione tradizionale aveva concepito il *dies a quo* della prescrizione coincidente con il momento della verifica dell'evento dannoso, ma tale soluzione è stata nel tempo criticata soprattutto nel campo del danno alla persona, e in particolare dopo l'ingresso dirompente nella giurisprudenza del danno biologico. Così, a partire dagli anni settanta, la dottrina e la giurisprudenza anche di legittimità hanno cominciato a spostare il *dies a quo* dal verificarsi del fatto all'esteriorizzazione del danno, specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile anche in relazione alla sua rilevanza giuridica.

Le Sezioni Unite hanno aderito a quest'ultima ricostruzione, evidenziando, per il caso di danno biologico, avvalendosi unitariamente dei principi della conoscibilità del danno e della rapportabilità causale in base alla diffusione delle conoscenze scientifiche, precisando che il criterio adottato non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, perché deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto. Da un lato, infatti, si deve tenere conto del parametro dell'ordinaria diligenza del danneggiato, dall'altro va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico.

Le Sezioni Unite si sono espresse in tal senso anche per il danno da inadempimento, laddove hanno precisato che *«l'individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'esteriorizzazione del danno può ... rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'attività (incolpevole) della vittima rispetto*





all'esercizio dei suoi diritti. È quindi del tutto evidente come l'approccio all'individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio del danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo ...»

Questo riassetto dell'interpretazione del *dies a quo* prescrizione è stato subito ribadito dalla giurisprudenza, non solo con riguardo al danno biologico (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13475 del 31/05/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24164 del 27/09/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29140 del 12/11/2024), ma anche in relazione a ipotesi di danno diverse (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13616 del 21/06/2011; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012).

Complessivamente, si è, dunque, raggiunta una impostazione in cui la natura dell'illecito quale fonte di danno incide sul *dies a quo* prescrizione attraverso le caratteristiche, in essa insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020).

Il parametro della "ordinaria diligenza", invero, si concretizza nella capacità di percepire (in senso pieno, includente la effettiva possibilità di esercitare il correlato diritto) la conseguenza dannosa da parte di un





soggetto "ordinario", cioè di un soggetto che tiene una condotta non anomala nell'ambito della vicenda che gli è giuridicamente pregiudizievole.

Come accennato, e più volte ribadito da questa Corte, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022).

Numerose sono, infatti, le fattispecie in cui, in materia di responsabilità contrattuale, si è dato applicazione a tale principio (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32226 del 12/12/2024; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020).

Qualora, dunque, la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato.

Ovviamente, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il *dies a quo* della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016).

2.4. Nella specie, come sopra riportato, le ricorrenti hanno dedotto che, nel 2004, fu posta in liquidazione la [REDACTED] s.r.l., società partecipata dalla [REDACTED] che avevano rilevato le quote della [REDACTED]





[redacted] (unica socia di detta società al tempo in cui il [redacted] era segretario generale della [redacted] Il liquidatore della menzionata società, [redacted] rilevò un grave dissesto della stessa, nonché gravi anomalie, errori contabili, gestione dei bilanci al di fuori delle regole civilistiche fiscali, che impedivano anche di restituire il mutuo che risultava erogato dalla [redacted] sicché i nuovi soci della società chiesero al liquidatore di effettuare un incrocio tra i bilanci di detta società e della [redacted] per verificare se vi era traccia di versamenti e passaggi di denaro tra la società e la [redacted] In quell'occasione, il liquidatore rilevò che non era possibile effettuare nessun incrocio per le annualità antecedenti il 1998, perché tutte le scritture contabili e tutti i bilanci risultavano distrutti da chi, all'epoca, dirigeva ed amministrava la [redacted] A questo punto, il liquidatore, esaminando la contabilità della [redacted] evidenziò la notevole originaria consistenza patrimoniale della medesima e le rilevanti perdite subite nel corso degli ultimi anni. In data 06/11/2004, il liquidatore consegnò una relazione integrativa, a seguito del rinvenimento casuale, in data 14/10/2004, di una cartellina, da parte di [redacted] (già dipendente della [redacted] s.r.l.), dalla quale emergeva l'esistenza di numerosi conti correnti totalmente extra contabili gestiti (in epoca di vigenza del d.lgs. n. 460 del 1997) su diverse banche. Il liquidatore allegò anche un'analisi effettuata da uno studio contabile sulla gestione titoli, presso una banca, della [redacted] dal 1994 al 1999, che aveva potuto fare grazie al rinvenimento di tali documenti. Scoprì, infine, l'esistenza di contratti di gestione del patrimonio mobiliare appoggiato sui conti correnti extra contabili, alcuni dei quali sottoscritti, oltre che da [redacted] anche dalla di lui moglie [redacted] [redacted] che all'epoca teneva la contabilità della [redacted]





Sulla base di tali scoperte, le ricorrenti hanno dedotto che il [REDACTED] durante la sua gestione, era venuto meno all'ordine di ricondurre a trasparenza tutta la contabilità della [REDACTED] operando una gestione di partite extracontabili in violazione di ogni disposizione legale e statutaria, aggiungendo che la relazione finale del liquidatore [REDACTED] datata 26/09/2005, aveva messo in evidenza le pesanti differenze contabili tra entrate ed uscite in tutti i conti extracontabili sottolineando come, per quanto riguardava le differenze in uscita, mancasse qualsiasi giustificativo di spesa.

Ritenendo che tali somme fossero state distratte dal segretario generale della [REDACTED] le ricorrenti hanno, quindi, agito in giudizio nei confronti di quest'ultimo con ricorso ex art. 702-bis c.p.c..

2.5. La Corte d'appello ha ritenuto che l'azione fosse stata esperita quando era già maturata la prescrizione, dando rilievo al fatto che ciò che valeva ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per il computo della prescrizione, era la produzione del danno, consistente nella dedotta distrazione di somme di denaro, operata nel corso dell'amministrazione del [REDACTED] sicché, tenendo conto della sospensione ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., doveva ritenersi che la prescrizione avesse cominciato a decorrere dalla data di cessazione dalla carica del [REDACTED] (giugno 2000), con la conseguenza che l'azione, avviata con ricorso depositato nel gennaio 2013, si rivelava tardiva.

La Corte ha poi aggiunto che, anche tenendo conto della percepibilità esterna del danno, il diritto azionato risultava comunque prescritto, perché non era giustificato il ritardo di 4/5 anni nello svolgimento del controllo dell'operato del segretario generale, considerato sempre in rapporto alla data di cessazione dell'incarico. La stessa Corte ha, infine, ritenuto che, anche considerando il tempo che era stato impiegato per scoprire le ritenute distrazioni nel corso della menzionata procedura liquidatoria (19 mesi), e





aggiungendo tale periodo alla data di cessazione dell'incarico, l'azione risultava comunque tardiva.

2.6. La Corte di merito non si è uniformata al principio sopra evidenziato, in virtù del quale, ai fini del decorso del termine di prescrizione, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, occorre tenere conto, non del momento della produzione del danno, ma di quello della sua esteriorizzazione, e cioè della percepibilità dello stesso da parte del danneggiato con l'ordinaria diligenza.

Le ricorrenti, in qualità di mandanti, hanno agito nei confronti del mandatario prospettando di aver subito un danno, conseguente a condotte di distrazione di somme di denaro, che non erano state rese conoscibili a causa della violazione delle regole di trasparenza dei dati contabili e di bilancio, risultando tali condotte dalla movimentazione di conti nascosti alla contabilità ufficiale dell'associazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, dunque, nessun rilievo può avere, ai fini del decorso della prescrizione, il solo momento della cessazione del mandato del segretario generale, poiché ciò che rileva non è il momento della verifica del danno lamentato, anche tenendo conto della sospensione ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., ma la conoscibilità dello stesso, nella specie resa possibile, secondo la prospettazione delle ricorrenti, dalla scoperta di quelle movimentazioni occulte di operazioni extracontabili che hanno fatto emergere le ritenute condotte distrattive del segretario generale della [REDACTED]

Né assume rilievo, ai fini della sussistenza di un ritardo colposo della danneggiata nella promozione dell'azione, la questione della tempestività o meno della messa in liquidazione della [REDACTED] s.r.l. (febbraio 2004), trattandosi di un soggetto giuridico distinto dalla [REDACTED] la cui messa in liquidazione, nell'ottica delle





ricorrenti, ha costituito solo l'occasione che ha portato alla conoscenza delle specifiche movimentazioni extrabilancio, fino ad allora occultate.

Per gli stessi motivi, anche l'aggiunta dei 19 mesi alla data di cessazione dell'incarico, al fine di dare rilievo al tempo necessario per venire a conoscenza delle dedotte distrazioni, non è conforme al principio richiamato, poiché la Corte d'appello ha, comunque, ritenuto di dover considerare il momento della cessazione dell'incarico del [REDACTED] mentre, invece, doveva tenere conto del momento in cui le ritenute distrazioni erano divenute conoscibili.

2.7. In conclusione, il primo motivo deve essere accolto, in applicazione del seguente principio di diritto: *«In fattispecie di responsabilità di amministratore di associazione non riconosciuta, derivante da operazioni e da movimentazioni occulte di operazioni extracontabili attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", ai fini dell'individuazione del termine iniziale di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile secondo l'ordinaria diligenza».*

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi, da ritenersi assorbiti.

4. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, deve essere cassata la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.





5. In caso di diffusione della presente ordinanza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, chiamata a statuire sulle anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21/01/2025 e, a seguito di riconvocazione in modalità telematiche da remoto, il 14/05/2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

